

COMUNE DI CROSLIA

87060 - (Prov. di Cosenza)

ORIGINALE

Registro Generale n. 84 del 28-12-2018

Prot. N° 34520 del 28.12.2018

ORDINANZA DEL SINDACO

Oggetto: DIVIETO TEMPORANEO DI ESPLOSIONE DI PRODOTTI PIROTECNICI DI VARIO GENERE ED UTILIZZO DI SPRAY URTICANTI NEI GIORNI 31 DICEMBRE 2018 E 01 GENNAIO 2019.

IL SINDACO

Considerato che è consuetudine festeggiare la notte di Capodanno ed altre festività con il lancio di petardi, botti ed artifici pirotecnici di vario genere;

Atteso che esiste un oggettivo pericolo nel caso di utilizzo di petardi di libera vendita, trattandosi pur sempre di materiali esplosivi che, in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità, sia per chi li maneggia che per chi ne sia fortuitamente colpito,

Tenuto conto che in occasione di manifestazioni ed eventi pubblici di particolare rilevanza rispetto ai quali è prevista una notevole affluenza di pubblico è necessario adottare delle misure di prevenzione a tutela della sicurezza urbana e della incolumità pubblica;

Rilevato che, al fine di garantire il normale svolgimento delle manifestazioni pubbliche che avranno luogo in piazza Dante e Vie limitrofe tra il 31.12.2018 ed il 01.01.2019, in occasione del Capodanno e a tutela dell'incolumità pubblica, è necessario porre in essere tutte le azioni al fine di evitare situazioni di pericolo per le persone e danneggiamenti di monumenti e beni pubblici, derivanti dall'uso di petardi e simili artifici esplosivi.

Valutata la necessità di garantire che le manifestazioni programmate, nonché quelle eventualmente spontanee, si svolgano nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale;

Letta la nota del Ministero dell'Interno n. 11015/110(1) del 22.12.2018;

Letto l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n.14/2017 convertito con Legge del 18 aprile 2017 n.48;

Vista la Legge n. 689/1981;

Vista la Legge n. 241 del 1990

ORDINA

Divieto di utilizzare spray urticanti e di far esplodere fuochi d'artificio, petardi, esplosivi di qualsiasi genere, in piazza Dante e Strade limitrofe, nonché in qualsiasi altro luogo all'aperto in cui vi sia la presenza di pubblico per qualsivoglia motivo, nelle giornate del 31 dicembre 2018 e del 01 gennaio 2019

PRECISA CHE

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, oltre il ritiro immediato e il sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 689/1981. Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/1981 è ammesso entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 50,00.

DEMANDA

alla Polizia Locale e a tutti gli Agenti della Forze dell'Ordine, di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza e di applicare le sanzioni ivi previste, fatto salvo il rapporto all'Autorità Giudiziaria qualora il fatto costituisca reato.

AVVERSO

Il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Calabria entro il termine previsto dal D.Lgs. n.104/2010 ovvero al Prefetto di Cosenza entro 30 giorni dalla sua efficacia.



Del presente provvedimento è data comunicazione:

- Alla Prefettura di Cosenza;
- alla Questura di Rossano;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri;
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

Dalla Residenza Municipale, 28-12-2018

IL RESPONSABILE DI POLIZIA LOCALE

Beraldi dr. Antonio



IL SINDACO

Avv. Russo Antonio

